



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Novità in materia di tachigrafi:

1. Proroghe connesse all'obbligo di installazione dei tachigrafi intelligenti di seconda generazione nei trasporti internazionali.
2. Esenzione dall'uso del tachigrafo, nei trasporti nazionali, per i veicoli indicati nella Legge 177 del 25 novembre 2024, art. 31.

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO  
LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME  
TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA  
AOSTA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Dipartimento per i trasporti e la navigazione ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA

AL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY  
Dipartimento mercato e tutela ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE  
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE  
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE  
E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

AI REPARTI MOBILI

LORO SEDI

AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA  
PUBBLICA SICUREZZA

ROMA

L'articolo 3, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 04 febbraio 2014, prevede l'obbligo di installazione entro il 31 dicembre 2024 della nuova versione del tachigrafo intelligente<sup>1</sup> per i veicoli di massa superiore a 3,5 t. impiegati nelle operazioni di trasporto internazionale di merci o persone dotati di tachigrafo analogico o digitale non intelligente.

In merito al predetto obbligo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha rappresentato che, in seno ad una discussione del Comitato del trasporto stradale della DG-MOVE del 18 dicembre scorso (all.1), è stata raggiunta un'intesa tra gli Stati membri per l'adozione di un periodo di apprendimento didattico di 2 mesi sulla disposizione relativa all'obbligo di retrofit dei veicoli sprovvisti di tachigrafo intelligente di seconda generazione.

Pertanto, fino al 28 febbraio 2025, secondo la predetta intesa, sarà necessario sensibilizzare gli operatori inottemperanti astenendosi dalla contestazione della relativa violazione.

Sempre in materia di tachigrafo, si segnala, altresì, che l'art. 31 della legge n. 177/2024<sup>2</sup> ha introdotto una nuova esenzione dall'uso del tachigrafo<sup>3</sup> per i veicoli adibiti al trasporto di denari o di valori.

Atteso che la norma cita espressamente l'art. 13 del regolamento (CE) 561/2006, l'esenzione riguarda anche le disposizioni relative ai tempi di guida, interruzioni e riposo, di cui agli articoli 6,7,8 e 9 del medesimo regolamento.

\*\*\*\*\*

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Cortese

*cl*

<sup>1</sup> Tachigrafo digitale di seconda generazione – versione 2.

<sup>2</sup> Legge 25 novembre 2024, n. 177. Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 1, lettera m).